



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO  
Sezione Lavoro

La Corte, così composta:

dott.ssa	Gabriella Portale	Presidente
dott.	Rosario Murgida	Consigliere
dott.	Antonio Cestone	Consigliere relatore

ha pronunciato in data 12.11.20 la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero 266 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, vertente

TRA

[redacted], con l'Avv. [redacted]

appellante

E

[redacted] Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Antonio Campilongo

appellata

**Oggetto:** appello a sentenza del Tribunale di Castrovillari. Differenze retributive per lavoro straordinario

**Conclusioni:** come da atti di causa.

**Svolgimento del processo**

1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Castrovillari ha parzialmente accolto il ricorso proposto il 30.1.14 da [redacted], nei confronti del suo ex datore di lavoro [redacted] Srl, per il quale aveva lavorato in tre distinti periodi (20.10.08 – 31.12.08; 1.1.09 – 31.7.12; 20.5.13 – 31.7.13) con qualifica di operaio generico ed inquadramento nel 1° Livello del CCNL Igiene Ambientale.

1.1) Nell'atto introduttivo del giudizio il [redacted] sosteneva, tra l'altro, che nel corso dei primi due rapporti di lavoro, benché l'orario di lavoro pattuito fosse di 30 ore settimanali per sei giorni alla settimana, aveva in realtà svolto un numero invero *notevole* di ore di straordinario, segnatamente dalle 7,30 alle 15,30 ed oltre .... quindi per un numero di ore che in alcuni casi ha superato le 8 – 9 ore giornaliere.



2) Per quel che in questa sede interessa, il tribunale ha respinto la domanda riferita al lavoro straordinario in quanto:

a) ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione quinquennale tutti i crediti retributivi vantati con riferimento al primo rapporto di lavoro svoltosi dal 20.10.08 al 31.12.08;

b) ha ritenuto che il lavoratore non avesse fornito prova del lavoro straordinario prestato in quanto:

- l'atto introduttivo era caratterizzato da un evidente difetto assertivo circa l'indicazione analitica e puntuale delle singole prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro necessarie a confortare le pretese azionate. Il ricorrente, infatti, si era limitato a riferire genericamente di aver lavorato dalle ore 7,30 alle 15,30, sebbene fosse *stato convenuto contrattualmente un orario diverso, e ad indicare l'intero periodo lavorativo, senza però specificare le circostanze di tempo e di luogo cui tale attività lavorativa eccedente l'ordinario orario lavorativo è stata effettivamente prestata*. Già tanto bastava al rigetto della domanda riferita allo straordinario prestato;

- nemmeno le risultanze istruttorie avevano colmato detta evidente lacuna assertiva. *In concreto non vi è alcuna allegazione concreta né certezza dello svolgimento da parte del ricorrente di attività eccedenti l'ordinario orario lavorativo in determinate occasioni che, in ogni caso, per poter essere processualmente apprezzate andavano analiticamente indicate in ricorso, secondo quanto imposto dall'art. 414 c.p.c. nella parte in cui al n. 4 è pretesa l'esposizione dei fatti che, per la domanda diretta al riconoscimento del diritto al compenso del lavoro straordinario, in particolare, deve essere necessariamente specifica..”*.

3) Avverso tale sentenza [redacted] ha proposto appello denunciando:

3.1) con un primo motivo, *che nel giudizio di prime cure il Giudice cristallizza la propria decisione su un convincimento errato, basato su una malevola interpretazione tanto delle circostanze capitolate in ricorso, quanto nell'interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, che, al contrario di quanto valutato dal Giudice di prime cure, sono tutte orientate nella chiara comprova del lavoro straordinario effettivamente svolto dal [redacted], oltre che dalla copiosa documentazione prodotta, il tutto nel solco ed a conferma del dettame normativo di cui all'art. 2697 c.c.c nonché del più rigoroso orientamento della Suprema Regolatrice sul punto;*

3.2) con un secondo, articolato, motivo che i testi di parte ricorrente [redacted] e [redacted] avevano dato piena contezza degli orari di lavoro svolti dal ricorrente, dunque anche del lavoro straordinario prestato. Da tanto discendeva anche la piena attendibilità dei due testi, da ritenere particolarmente qualificati.

[redacted] aveva infatti riferito che: *“Gli orari di lavoro svolti, sia in occasione della realizzazione delle isole ecologiche sia delle mansioni ordinarie erano dalle 07.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30. Io iniziavo lavorare alle 09.00 quindi non vedevo il [redacted] effettivamente alle 07,00 ma lo incontravo sul posto di lavoro quando entravo. A sua volta il teste [redacted] aveva confermato Il mio orario di lavoro era dalle 06.30 alle 14.30, 15,00, 15,30; non c'era orario. Non mi muovevo dalla [redacted]... Con [redacted] facevamo lo stesso orario di lavoro. A volte capitava di andare insieme alla discarica e di andarcene insieme”*.

Contrariamente a quanto affermato in sentenza, dunque, le dichiarazioni dei testi sopra indicati avevano fornito prova rigorosa dello straordinario svolto in favore di [redacted] Srl. E il giudice, pur avendo riportato tali dichiarazioni per esteso a pagina 6 della sentenza, non le aveva adeguatamente



valutate. Né il giudice aveva sufficientemente motivato quale deposizione testimoniale non era stata sufficiente a corroborare le affermazioni di cui al ricorso introduttivo.

Il difetto di motivazione che caratterizzava la sentenza impugnata per la parte riferita al lavoro straordinario era ravvisabile anche con riguardo alla documentazione in atti, che il tribunale aveva ommesso di valutare. Ciò con particolare riferimento all'allegato Fascicolo 2 denominato "Registro Rapporto Giornaliero Impianto Biogas Discarica di Bucita per \_\_\_\_\_", contenente un vero e proprio spaccato temporale, ove il \_\_\_\_\_ con dovizia di particolari indica giorno, ora e modalità d'intervento presso il luogo di lavoro e, soprattutto in riferimento all'orario, viene in evidenza una reperibilità del prefato h. 24 con innumerevoli interventi tra il 23.09.2009 ed il 06.12.2010 alle più disparate ore del giorno e della notte con ampia ricorrenza, a riprova di quanto dedotto in ricorso e confermato dai testimoni escussi ....

Né poteva ravvisarsi l'evidente assertivo menzionato nella sentenza impugnata poiché in ricorso erano state descritte le diversissime mansioni e compiti svolte dal suo assistito in pendenza di rapporto lavorativo, indicandone, altresì, la durata temporale sempre a mezzo l'indicazione oraria di norma superiore a quella contrattualmente prevista inter partes.

Il tribunale, infine, aveva operato in palese violazione dell'art. 115 c.p.c., nella parte in cui la stessa norma prescrive che il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla controparte costituita; circostanza questa non osservata dal magistrato di prime cure che nonostante alcuna contestazione specifica sul punto spiccata dalla difesa avversa (e certo non poteva attese le preclusioni cui era incappata) si è sentita in dovere di porre alla base del proprio convincimento circostanze e fatti non contestati ex adverso, andando palesemente oltre gli ambiti prescritti dalla Legge sul punto.

4) L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata e per la condanna della società appellata al pagamento della somma di euro 34.974,36. Somma derivante sottraendo da quella complessivamente richiesta in primo grado, pari ad euro 48.498,99, della somma di euro 13.524,63 che il tribunale aveva già riconosciuto accogliendo la domanda di mansioni superiori.

5) \_\_\_\_\_ Srl si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello assumendolo infondato.

6) Il Collegio ha trattato la causa nella forma scritta prevista dall'art. 221, comma 4, DL n° 34/2020 e, previo scambio di note con cui entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, ha assunto la decisione fuori udienza, pubblicando il dispositivo all'esito della camera di consiglio.

#### Motivi della decisione

7) Preliminarmente va chiarito, a scioglimento del dubbio che l'appellante ha manifestato nelle note di trattazione scritta circa la presenza in atti del suo fascicolo di parte di primo grado, che tale fascicolo è regolarmente in atti, così come lo è quello di ufficio del primo grado di giudizio.

8) Ciò detto, i motivi di appello, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

9) In primo luogo si osserva che la domanda riferita al lavoro straordinario, di cui si controverte in questo grado di giudizio, era stata proposta sia per il primo periodo di lavoro 20.10.08 – 31.12.08, sia per il secondo periodo dall'1.1.09 al 31.7.12. Ora, il tribunale ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione tutti i crediti retributivi relativi al primo contratto di lavoro cessato il 31.12.08 e tale statuizione non è stata in alcun modo censurata. Ne consegue che la domanda di



lavoro straordinario in questa sede reiterata può essere esaminata solo con riferimento al secondo rapporto di lavoro cessato il 31.7.12.

10) Nel ricorso introduttivo del giudizio (punto 3) si premetteva che l'orario di lavoro pattuito era di 30 ore settimanali, suddiviso in 6 giorni alla settimana dalle ore 7,30 alle ore 12,30. Al punto 9) del ricorso si sosteneva che in realtà la prestazione lavorativa si svolgeva *senza soluzioni di continuità*, per un numero di *ore notevole* anche a causa della reperibilità, segnatamente dalle 7,30 alle 15,30 *ed oltre con una reperibilità h 24*, quindi per un numero di ore che in alcuni casi *ha superato le 8 – 9 ore giornaliere e ciò senza percepire straordinario, diurno, alcuna maggiorazione per lavoro festivo e/o reperibilità aziendale o altre indennità contrattualmente previste*.

11) In punto di allegazioni può dirsi che le stesse erano sufficientemente precise solo nel delineare un orario giornaliero che dalle 6 ore contrattualmente pattuite divenivano 8 – 9. Ha ragione infatti il tribunale laddove ha rilevato che il ricorso era carente nella descrizione degli specifici periodi e tempi in cui lo straordinario sarebbe stato prestato, mentre deve rilevarsi che al punto 9) del ricorso si finiva per mischiare al lavoro straordinario l'istituto della reperibilità ed altre non meglio chiarite *indennità contrattualmente previste*. Nel ricorso, poi, non si spiegava sulla base di quale norma la reperibilità dovesse essere considerata quale lavoro straordinario, dovendosi anche evidenziare che dalla lettura dei conteggi, in cui tali voci erano separatamente quantificate, emerge che si trattava di due istituti nettamente distinti.

12) Ad ogni modo, non può convenirsi con l'appellante laddove afferma che dalla prova orale espletata, dai documenti di causa, nonché dal principio di non contestazione sarebbe emerso l'espletamento del lavoro straordinario, che in questa sede, così come nel primo grado di giudizio, non risulta con precisione quantificato.

13) In primo luogo si osserva che, come correttamente dedotto dalla società appellata, dei quattro capitoli di prova orale articolati nell'atto introduttivo del giudizio, nessuno mirava a provare la domanda riferita allo straordinario e, per la verità, nemmeno i fatti e le norme sottese al diritto alla corresponsione dell'indennità di reperibilità o di altre indennità contrattualmente previste. I capitoli di prova, infatti, erano unicamente rivolti a provare le concrete mansioni svolte dal nel corso del tempo, senza alcuna indicazione riferita alla durata di loro svolgimento.

14) Il lavoro straordinario, poi, non può ritenersi provato sulla base della non contestazione ad opera della società appellata, né risulta che la stessa, per come si adombra in appello, fosse incorsa in qualsivoglia decadenza. La società convenuta si costituì nel rispetto del termine di cui all'art. 416, comma 1, c.p.c. con memoria depositata il 24.4.14, a fronte di un'udienza di discussione fissata per il 14.5.14. Deve poi rilevarsi che a pag. 7 della memoria della costituzione la società contestò in modo specifico l'espletamento del lavoro straordinario, avendo chiaramente affermato: *contrariamente a quanto asserito nel ricorso, nell'intercorso rapporto di lavoro (dal 20.10.2008 al 31.12.2008 e dal 02.01.2009 al 31.07.2012) il ricorrente ha lavorato per 6 giorni alla settimana dal lunedì al sabato con orario di lavoro giornaliero ripartito dalle ore 07,30 alle 12,30 per un complessivo di 30 ore settimanali, con giorno di riposo la domenica*. A fronte di tale specifica contestazione era dunque il lavoratore che doveva fornire prova del lavoro straordinario dedotto in giudizio a mezzo della prova orale e documentale.

15) Non solo, deve anche osservarsi che a fronte della mancanza di capitoli di prova relativi al lavoro straordinario nel ricorso introduttivo del giudizio, solo l'azienda convenuta, pur non essendovi tenuta, articolò uno specifico capitolo di prova (il primo) al fine di confermare che l'orario di lavoro concretamente osservato dal Curia era stato proprio quello contrattualmente stabilito.



16) Passando alle testimonianze assunte nel corso del primo grado di giudizio, deve dirsi che le stesse devono globalmente valutarsi, senza limitarsi, come in appello è stato fatto, a quelle che appaiono favorevoli all'attore.

17) Ribadito che nel ricorso introduttivo non vi era alcun capitolo di prova relativo all'orario di lavoro, il teste di parte ricorrente [redacted], ha descritto un orario di lavoro dalle 7,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30. Tuttavia si osserva: a) che nemmeno il ricorrente ha sostenuto di avere svolto gli orari indicati dall'Aloe, posto che la prestazione lavorativa di cui al ricorso veniva indicata come concretamente svolta dalle 7,30 alle 15,30; b) l' [redacted] non aveva conoscenza diretta dell'orario iniziale di lavoro del [redacted], avendo il teste precisato che la sua prestazione di lavoro iniziava alle ore 9,00, né il teste ha spiegato su quali basi sapesse che la prestazione del [redacted] iniziasse alle 7,00, essendosi limitato ad aggiungere che incontrava il ricorrente quando lui arrivava sul luogo di lavoro.

18) Il teste [redacted] ha riferito che la sua prestazione lavorativa andava dalle ore 6,30 alle ore 14,30, 15,00, 15,30 e che con il [redacted] faceva lo stesso orario di lavoro. Senonché anche in tal caso deve rilevarsi che l'orario iniziale di lavoro descritto dal teste differisce da quello indicato in ricorso. A ciò deve aggiungersi che lo stesso [redacted], nel rispondere al primo capitolo di prova, ha riferito di essere stato licenziato nel 2010, sicché la sua testimonianza si rivela comunque parziale in relazione al complessivo periodo di lavoro che in questa sede interessa, ovvero dal 1.1.09 al 31.7.12.

19) Alle anomalie ed insufficienze sopra descritte, deve aggiungersi che in ogni caso i due testi non hanno saputo chiarire, in ciò scontando le non precise allegazioni attoree e l'assenza di un capitolo di prova relativo allo straordinario, a quali specifici periodi temporali si riferivano le loro dichiarazioni relative all'orario di lavoro.

20) Già su tali basi deve dirsi che i due testi di parte ricorrente, sulle cui dichiarazioni si fonda l'errore del tribunale, in realtà risultano largamente insufficienti a confermare l'orario di lavoro straordinario dedotto in ricorso.

21) Vi è poi da aggiungere che l'ulteriore teste di parte ricorrente [redacted], nulla ha riferito circa l'orario di lavoro del ricorrente e che il teste [redacted] ha riferito solo per il periodo di tempo 2009 – 2010.

22) Ma soprattutto deve evidenziarsi che i testi [redacted] e [redacted] hanno confermato il primo capitolo di prova della memoria di costituzione in giudizio, dunque che l'orario di lavoro del ricorrente era quello contrattualmente stabilito. In relazioni a tali testi non si rinviene in appello alcuna valutazione volta a denunciarne l'inattendibilità, che in ogni caso non risulta.

23) In definitiva deve concludersi che le testimonianze assunte in corso di giudizio sono risultate largamente insufficienti a fornire riscontro alla domanda relativa al lavoro straordinario.

24) E' a questo punto evidente che la prova delle pretese di cui si controverte non può discendere dal solo allegato al ricorso di primo grado, denominato *Registro Rapporto Giornaliero Impianto Biogas Discarica di Bucita per Bioco*. Al riguardo deve preliminarmente rilevarsi che l'appellante in questa sede, come nel primo grado di giudizio, non ha chiarito in modo sufficiente in cosa consista tale documento e cosa da esso dovrebbe desumersi con riguardo alla domanda di cui ancora si controverte. Ad ogni modo si osserva che tale documento dovrebbe consistere in letture quotidianamente operate dal ricorrente, poi riportate in singoli fogli giornalieri. In primo luogo si



osserva che tali scritture provengono dallo stesso ricorrente senza che risulti una ratifica o accettazione da parte del datore di lavoro, per cui è di scarsa portata la loro valenza probatoria. Inoltre tali fogli coprono un arco temporale dal settembre 2009 al dicembre 2010, dunque nemmeno l'intero periodo lavorativo tuttora oggetto di causa che, si ripete, va dal gennaio 2009 al luglio 2012; che l'appellante non si cura di chiarire in quali giorni si desumerebbero orari di lavoro tali da dimostrare lo svolgimento di lavoro straordinario, avendo fatto generico, quanto insufficiente, riferimento *alle più disparate ore del giorno e della notte con ampia ricorrenza*, evidentemente ritenendo che la mera produzione documentale, in assenza di allegazioni sul punto, sia sufficiente a confortare le sue pretese; che comunque dall'esame del cospicuo numero di fogli versati in atti si evince più che altro che le letture sono state fatte in orari compatibili con l'inizio dell'orario di lavoro dedotto in ricorso (ore 7,30) o successivi a tale orario, ma anteriori rispetto all'orario finale contrattuale. Ed anche laddove si rinvenivano orari delle letture anteriori alle 7,30, la circostanza risulta del tutto inattendibile posto che, come detto, si tratta di documenti formati dallo stesso ricorrente e tenuto conto del fatto che lo stesso attore, nell'indicare l'orario concretamente svolto, aveva riferito che l'orario iniziale delle prestazioni lavorative era da collocare alle 7,30 del mattino.

25) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.

26) Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al valore della controversia dichiarato dallo stesso appellante (euro 34.974,36) ed escludendo i compensi per la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento.

27) Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono a carico dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, c. 1-quater, del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo, salva la verifica ad opera della cancelleria di eventuali cause soggettive di esenzione (Cass. SSUU n° 4315/2020).

#### P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Curia Pasquale con ricorso depositato il 21.3.19 avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n° 1358/18, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.400,00, oltre accessori di legge;
- 3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 12.11.20.

Il Consigliere estensore  
Dr. Antonio Cestone

Il Presidente  
Dr.ssa Gabriella Portale

